

PROVINCIA DI MATERA (MT)



CORTE DEI CONTI

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LA BASILICATA

nella Camera di consiglio del 5 dicembre 2022

composta dai magistrati:

Dott. Giuseppe Tagliamonte	Presidente
Dott. Rocco Lotito	Consigliere
Dott. Lorenzo Gattoni	Referendario - <i>Relatore</i>

Visto l'art. 100, comma 2, della Costituzione;

Visto il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con Regio Decreto 12 luglio 1934, n. 1214 e successive modificazioni e integrazioni;

Vista la Legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante "Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti" e successive modifiche e integrazioni;

Vista la deliberazione n. 14 delle Sezioni riunite della Corte dei conti del 16 giugno 2000 che ha approvato il Regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, nel testo modificato, da ultimo, con deliberazione del Consiglio di Presidenza del 19 giugno 2008, n. 229/CP/2008 (G.U. n. 153 del 2 luglio 2008);

Visto il D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 recante il Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali;



Visto il D.lgs. 6 settembre 2011, n. 149 recante «Meccanismi sanzionatori e premiali relativi a regioni, province e comuni, a norma degli articoli 2, 17 e 26 della legge 5 maggio 2009, n. 42»;

Visto l'art. 4 del D.lgs. n. 149/2011 che disciplina la «Relazione di fine mandato provinciale e comunale»;

Visto il D.L. n. 10 ottobre 2012, n. 174 convertito, con modificazioni, dalla Legge 7 dicembre 2012, n. 213, che all'art. 1 *bis* ha modificato l'art. 4 del D.lgs. n. 149/2011;

Visto il D.L. 6 marzo 2014, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla Legge 2 maggio 2014, n. 68 che, all'art. 11, ha modificato i commi 2, 3, 3-*bis* dell'art. 4 del D.lgs. n. 149/2011;

Visto il Decreto Interministeriale del 26 aprile 2013, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 124 del 29 maggio 2013, con il quale sono stati approvati gli «schemi tipo» di relazione di fine mandato dei Presidenti delle Province (allegato A), dei Sindaci di comuni con popolazione pari o superiore a 5000 abitanti (allegato B) e dei Sindaci dei comuni con popolazione inferiore a 5000 abitanti (allegato C);

Vista la sentenza della Corte Costituzionale n. 219 del 2013, con cui, tra l'altro, sono state dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale riguardanti l'art. 4 del D.lgs. n. 149/2011, nei limiti di cui in parte motiva della stessa sentenza;

Viste le deliberazioni della Sezione delle Autonomie n. 15/SEZAUT/2015/QMIG e n. 15/SEZAUT/2016/QMIG;

Vista l'ordinanza n. 23/2022 con la quale il Presidente ha convocato la Sezione regionale di controllo per la Camera di consiglio del 5 dicembre 2022;

Udito il magistrato relatore Dott. Lorenzo Gattoni;

PREMESSO IN FATTO

Con decreto presidenziale n. 179 del 24.10.2022 si provvedeva ad indire i comizi elettorali in data 03.12.2022 per l'elezione del Presidente della Provincia di Matera.



Con nota prot. n. 18276 del 28.10.2022, acquisita in pari data al protocollo di questa Sezione n. 1020, la Provincia di Matera trasmetteva la relazione di fine mandato (2018-2022).

Esaurita l'istruttoria, il Magistrato Istruttore richiedeva al Presidente della Sezione il deferimento della questione alla Camera di consiglio per l'esame collegiale.

CONSIDERATO IN DIRITTO

L'articolo 4 del D.lgs. n. 149/2011, come modificato dall'articolo 1-bis del D.L. n. 174/2012, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 213/2012, e, successivamente, sostituito dall'art. 11, comma 1 del D.L. 6 marzo 2014, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 68/2014, prevede che al fine di garantire il coordinamento della finanza pubblica, il rispetto dell'unità economica e giuridica della Repubblica, il principio di trasparenza delle decisioni di entrata e di spesa, le Province e i Comuni sono tenuti a presentare una relazione di fine mandato, redatta dal responsabile del servizio finanziario o dal segretario generale e sottoscritta dal Presidente della Provincia o dal Sindaco, non oltre il sessantesimo giorno antecedente la data di scadenza del mandato, ovvero entro venti giorni dal provvedimento di indizione delle elezioni, in caso di scioglimento anticipato del Consiglio comunale o provinciale.

La relazione di fine mandato risponde al principio di *accountability* degli amministratori locali che sono chiamati a dare conto della propria gestione al fine di favorire e rendere effettivo il controllo democratico dei cittadini in occasione delle elezioni amministrative. Pertanto, la relazione di fine mandato rientra tra gli strumenti di attuazione dei principi di massima responsabilizzazione, di effettività e trasparenza del controllo democratico nei confronti degli elettori di cui all'art. 1 della L. n. 42/2009 ("Delega al Governo in materia di federalismo fiscale, in attuazione dell'art. 119 della Costituzione"). Come evidenziato dalla Sezione delle Autonomie, la relazione di fine mandato costituisce uno strumento di conoscenza *"dell'attività svolta nell'esercizio delle rispettive funzioni e momento di trasparenza nella fase di passaggio da un'amministrazione all'altra, in cui deve essere fotografata la reale situazione finanziaria"*



dell'ente" (cfr. Corte dei Conti, Sezione delle Autonomie, deliberazione n. 15/SEZAUT/2015/QMIG) "garantendo così il massimo periodo di apertura della "finestra informativa" voluta dal legislatore per rendere meglio edotta la comunità rappresentata dell'attività spesa e dei risultati ottenuti, anche in termini finanziari, dall'amministrazione in scadenza" (cfr. Corte dei Conti, Sez. Reg. Contr. Molise, deliberazioni nn. 178/2015/VSG, 213/2015/VSG, 228/2015/VSG).

Anche la Corte Costituzionale - a tutela del corretto esercizio del mandato elettorale - ha affermato che "Occorre ricordare che il bilancio è un "bene pubblico" nel senso che è funzionale a sintetizzare e rendere certe le scelte dell'ente territoriale, sia in ordine all'acquisizione delle entrate, sia alla individuazione degli interventi attuativi delle politiche pubbliche, onere inderogabile per chi è chiamato ad amministrare una determinata collettività ed a sottoporsi al giudizio finale afferente il confronto tra il programmato e il realizzato" (cfr. Corte Cost., sent. n. 184/2016).

Alla luce di tali finalità, il comma 4 dell'art. 4 D.l.gs. n. 149/2011 prescrive che la relazione di fine mandato debba contenere la descrizione dettagliata delle principali attività normative e amministrative svolte durante il mandato, con specifico riferimento a:

- a) sistema ed esiti dei controlli interni;
- b) eventuali rilievi della Corte dei conti;
- c) azioni intraprese per il rispetto dei saldi di finanza pubblica programmati e stato del percorso di convergenza verso i fabbisogni standard;
- d) situazione finanziaria e patrimoniale, anche evidenziando le carenze riscontrate nella gestione degli enti controllati dal comune o dalla provincia ai sensi dei numeri 1 e 2 del comma 1 dell'articolo 2359 del codice civile, ed indicando azioni intraprese per porvi rimedio;
- e) azioni intraprese per contenere la spesa e stato del percorso di convergenza ai fabbisogni standard, affiancato da indicatori quantitativi e qualitativi relativi agli output dei servizi resi, anche utilizzando come parametro di riferimento realtà rappresentative dell'offerta di prestazioni con il miglior rapporto qualità-costi;



f) quantificazione della misura dell'indebitamento provinciale o comunale.

Al fine di agevolare la stesura, il comma 5 del richiamato art. 4 ha previsto l'adozione di uno schema tipo per la redazione, nonché una forma semplificata del medesimo schema per i comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti. Tali schemi sono stati adottati con decreto del Ministro dell'Interno di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze del 26 aprile 2013. A tale decreto sono allegati n. 3 schemi tipo di relazione di fine mandato, rispettivamente per i Presidenti delle Province (allegato A), per i Sindaci di comuni con popolazione pari o superiore a 5000 abitanti (allegato B) e per i Sindaci di comuni con popolazione inferiore a 5000 abitanti (allegato C). La specifica funzione di presidio al principio di trasparenza svolta dalla relazione di fine mandato emerge anche dal testo del predetto decreto, in cui si legge, all'articolo 3, comma 3, che tali relazioni *"sono divulgate sul sito dell'ente per garantire la più ampia conoscibilità dell'azione amministrativa sviluppata nel corso del mandato elettivo"*.

Per garantire l'attendibilità dei dati in essa rappresentati, l'art. 4, comma 2, D.lgs. n. 149/2011 prevede che la relazione di fine mandato debba essere certificata dall'organo di revisione dell'ente locale entro e non oltre quindici giorni dalla sottoscrizione da parte del Presidente della Provincia o del Sindaco; nei tre giorni successivi la relazione e la certificazione devono essere trasmesse dal Presidente della Provincia o dal Sindaco alla Sezione Regionale di Controllo della Corte dei Conti. La relazione e la certificazione, inoltre, devono essere pubblicate sul sito istituzionale della provincia o del comune da parte del Presidente della Provincia o del Sindaco entro i sette giorni successivi alla data di certificazione effettuata dall'organo di revisione dell'ente locale, con l'indicazione della data di trasmissione alla Sezione Regionale di Controllo della Corte dei Conti.

La tempistica dettata dal Legislatore non è casuale essendo finalizzata a consentire al cittadino di valutare l'operato dell'amministrazione uscente e di adottare scelte maggiormente consapevoli. La relazione di fine mandato costituisce infatti *"un atto formale ad efficacia plurima, nel senso che: 1) deve fornire la prova documentale di cosa è stato fatto e, soprattutto, di come si è fatto nella trascorsa consiliatura; 2) deve rendere edotti i*



cittadini sulle reali condizioni economico-patrimoniali dell'ente locale indispensabili per esprimere in modo consapevole il loro consenso/dissenso, atteso che graverà su di essi il maggiore costo dei servizi e/o il maggiore peso tributario necessario per sanare l'eventuale precarietà economico-finanziaria dell'ente locale" (cfr. Corte Conti, Sez. Reg. Contr. Umbria, deliberazione n. 129/2014/QMIG).

La Sezione delle Autonomie nella richiamata deliberazione n. 15/SEZAUT/2015/QMIG ha evidenziato che l'esame delle relazioni di fine mandato *"deve ritenersi inscrivibile nell'ambito delle molteplici funzioni di controllo assegnate alle Sezioni regionali e caratterizzate da finalità di tutela degli equilibri di bilancio e di coordinamento della finanza pubblica"* e, più di recente, le Sezioni Riunite in speciale composizione hanno affermato che *"La relazione di fine mandato è pacificamente considerata una rendicontazione che, anche se non inserita direttamente nel ciclo di bilancio, costituisce espressione del dovere di trasparenza e disclosure cui sono tenuti coloro che amministrano le risorse pubbliche nel rispetto dei principi costituzionali e in particolare dell'art. 97 Cost."* (cfr. Corte dei Conti, Sezioni Riunite in speciale composizione, sent. n. 13/2022/DELC).

Le Sezioni Regionali di Controllo sono pertanto tenute a verificare in primo luogo il rispetto formale da parte degli enti degli adempimenti e della tempistica imposti dal legislatore. Tuttavia, la giurisprudenza contabile è costante nell'affermare che la verifica demandata alle Sezioni Regionali di Controllo non possa ritenersi limitata all'accertamento formale del rispetto della tempistica imposta dalla legge, ma debba altresì estendersi all'accertamento del rispetto dei contenuti previsti dal Decreto Interministeriale del 26 aprile 2013, primi fra i quali gli eventuali rilievi posti dagli organismi esterni di controllo, al fine di assicurare la sana gestione finanziaria degli enti territoriali ed il rispetto degli obiettivi di governo dei conti pubblici concordati in sede europea (cfr., ex multis, Corte dei Conti, Sezioni Riunite in sede giurisdizionale in speciale composizione, sent. n. 28/2019/DELC; Sez. Reg. Contr. Basilicata, deliberazioni n. 24/2018/VSG e n. 44/2020/VSG; Sez. Reg. Contr. Liguria, deliberazioni n. 85/2017/VSG e n. 86/2018/VSG; Sez. Reg. Contr. Umbria, deliberazione n. 58/2017/VSG; Sez. Reg. Contr. Molise, deliberazione n.



133/2017/VSG; Sez. Reg. Contr. Toscana, deliberazioni n. 95/2022/VSG e n. 116/2022/VSG).

Per rendere cogenti le previsioni dell'art. 4 del D.lgs. n. 149/2011 il Legislatore ha previsto specifiche misure sanzionatorie, stabilendo al comma 6 del medesimo articolo che *"In caso di mancato adempimento dell'obbligo di redazione e di pubblicazione, nel sito istituzionale dell'ente, della relazione di fine mandato, al sindaco e, qualora non abbia predisposto la relazione, al responsabile del servizio finanziario del comune o al segretario generale è ridotto della metà, con riferimento alle tre successive mensilità, rispettivamente, l'importo dell'indennità di mandato e degli emolumenti. Il sindaco è, inoltre, tenuto a dare notizia della mancata pubblicazione della relazione, motivandone le ragioni, nella pagina principale del sito istituzionale dell'ente"*.

Le Sezioni Riunite in speciale composizione con sentenza n. 28/2019/DELC hanno evidenziato come dal tenore letterale della disposizione emerga la chiara volontà del Legislatore di equiparare, anche ai fini sanzionatori, la mancata predisposizione della relazione alla sua mancata pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente e ciò in quanto è solo con la pubblicazione che viene data effettiva attuazione al principio di trasparenza, consentendo forme di controllo diffuso da parte dei consociati che abbiano interesse a valutare il corretto esercizio dei poteri pubblici. Pertanto *"l'inadempimento di ogni singolo obbligo previsto dalla sequenza procedimentale in esame costituisce il presupposto di applicabilità della sanzione, si da far ritenere che redazione certificazione-controllo-pubblicazione siano tappe insopprimibili, predisposte al fine di coniugare "buon andamento" e "trasparenza", entrambi poli del meccanismo disegnato dal legislatore per rendere effettivi, nell'ultima fase delle consiliature locali, i principi di coordinamento della finanza pubblica e di unità economica e giuridica del Paese. Il sistema sanzionatorio è stato, infatti, concepito come omogeneo [...], identico per ciascuna delle violazioni in esame"* (cfr. Corte dei Conti, Sezioni Riunite in speciale composizione, sent. n. 28/2019/DELC). Con la successiva sentenza n. 5/2021/EL, le Sezioni Riunite in speciale composizione hanno nuovamente ribadito che: *"L'art. 4 D.Lgs. n. 149/2011 disciplina articolatamente un obbligo di legge. La difformità esecutiva di tale adempimento costituisce inesatto adempimento, ergo, violazione dell'obbligo di legge.....La legge, nel*



disciplinare il programma di adempimento, ha riservato al tempo un ruolo che non può in nessun modo essere considerato ordinatorio, bensì, quello di un elemento fondamentale del valore della relazione di fine mandato, ergo, del disvalore associato alla conseguente sanzione per inadempimento: i termini servono infatti a garantire uno spatium cogendi minimo, a garanzia del consapevole esercizio delle prerogative democratiche da parte dei componenti della comunità amministrata. I termini, in definitiva, sono direttamente strumentali allo scopo per cui l'obbligo è imposto, quindi immediatamente rilevanti per l'esatto adempimento".

Ai fini dell'applicazione del sistema sanzionatorio occorrerà dunque verificare non solo la mancata predisposizione e pubblicazione della relazione, ma anche i termini entro i quali tali adempimenti sono stati espletati. Qualora infatti si riscontrasse un ritardo tale da vanificare – di fatto – il diritto della collettività all'esercizio "consapevole" del voto, tale ritardo equivarrebbe – negli effetti – alla mancata predisposizione e/o pubblicazione della relazione, con la conseguenza di dover attivare il medesimo sistema sanzionatorio.

Nello specifico, le misure sanzionatorie previste consistono in sanzioni di tipo pecuniario (riduzione della metà, per le tre successive mensilità, dell'indennità di mandato e degli emolumenti, rispettivamente per il Sindaco e, qualora non abbia predisposto la relazione per il Responsabile del servizio finanziario del comune o per il Segretario Generale) e in obblighi di *disclosure* (il Sindaco deve dare notizia della mancata pubblicazione della relazione, motivandone le ragioni, nella pagina principale del sito istituzionale dell'ente).

Per quanto concerne la sanzione di carattere pecuniario, in assenza di una specifica norma volta ad attribuire espressamente alla Corte dei Conti il potere sanzionatorio in merito, si ritiene che la stessa debba essere applicata direttamente dall'Ente interessato, in quanto il comma 6 dell'art. 4 del D.lgs. n. 149/2011 si colloca tra le disposizioni precettive connotate *"da finalità di tutela della finanza pubblica, che spetta all'ente locale portare ad attuazione. L'applicazione della sanzione pecuniaria è, quindi, di esclusiva spettanza dell'ente locale e, in particolare, deve essere attuata dagli uffici dell'Ente appositamente preposti alla liquidazione delle competenze"* (cfr. Corte dei Conti, Sezione delle Autonomie, deliberazione n. 15/SEZAUT/2015/QMIG).



La procedura da seguire è quella prevista dalla L. n. 689/1981 in materia di sanzioni amministrative il cui art. 12 stabilisce che *“Le disposizioni di questo Capo si osservano, in quanto applicabili e salvo che non sia diversamente stabilito, per tutte le violazioni per le quali è prevista la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro, anche quando questa non è prevista in sostituzione di una sanzione penale...”*.

L'ente locale ha, inoltre, l'onere di comunicare alla Sezione Regionale di Controllo della Corte dei Conti le misure adottate (cfr., ex multis, Corte Conti, Sez. Reg. Contr. Abruzzo, deliberazione n. 24/2019/VSG; Sez. Reg. Contr. Basilicata, deliberazioni nn. 29/2020/VSG, 30/2020/VSG, 32/2020/VSG, 44/2020/VSG, 45/2020/VSG, 46/2020/VSG).

La Sezione delle Autonomie ha ravvisato tuttavia una *“asimmetria normativa”* tra i commi 1 e 2 dell'art. 4 del D.lgs. n. 149/2011 che sanciscono l'obbligo di redazione della relazione di fine mandato sia a carico dei Comuni che delle Province, ed il successivo comma 6 che limita l'applicazione del regime sanzionatorio soltanto al Sindaco, al responsabile del servizio finanziario del Comune ed al segretario generale, nulla prevedendo per il Presidente della Provincia, o per il responsabile del servizio finanziario o per il segretario generale della Provincia, *“fattispecie che determina l'impossibilità di applicazione del regime sanzionatorio anche a questi soggetti non espressamente richiamati dal legislatore”* (cfr. Corte dei Conti, Sezione delle Autonomie deliberazione n. 15/2015/QMIG; in senso conforme vedasi anche deliberazione n. 15/2016/QMIG).

In base alla richiamata normativa ed alle coordinate giurisprudenziali innanzi esposte, si è proceduto ad esaminare la relazione di fine mandato predisposta dalla Provincia di Matera. Nello specifico, vertendosi in una ipotesi di scadenza ordinaria del mandato del Presidente della Provincia, la fattispecie in esame rientra nell'alveo applicativo dell'art. 4, comma 2, D.lgs. n. 149/2011 in base al quale la relazione di fine mandato deve essere sottoscritta non oltre il sessantesimo giorno antecedente la data di scadenza del mandato che ha quale *“suo termine iniziale la proclamazione degli eletti e, più precisamente, la data del relativo verbale, che di tale proclamazione costituisce la fonte*



e che si pone quale atto terminale del procedimento elettorale” (cfr., Corte dei Conti, Sezione delle Autonomie, deliberazione n. 18/2021/QMIG). Orbene, nel caso di specie, la proclamazione della elezione del Presidente della Provincia di Matera è avvenuta in data 31.10.2018 (cfr. nota prot. n. 17912 del 31.10.2018 - estratto del verbale di proclamazione) e, dunque, il mandato (di durata quadriennale secondo quanto previsto dall’art. 1, comma 59, L. n. 56/2014) è giunto a scadenza in data 31.10.2022. Pertanto, la data ultima per la sottoscrizione della relazione di fine mandato era quella del 01.09.2022.

La data entro la quale la relazione doveva essere certificata dall’organo di revisione (entro e non oltre 15 giorni dopo la sottoscrizione da parte del Presidente della Provincia) era quella del 16.09.2022.

La relazione e la certificazione dovevano essere trasmesse a questa Sezione di Controllo entro tre giorni dalla certificazione dell’organo di revisione, quindi entro e non oltre il 19.09.2022.

La data entro la quale la relazione e la certificazione andavano pubblicate sul sito del comune (entro i sette giorni successivi alla data di certificazione dell’organo di revisione) era il 23.09.2022.

Tanto premesso, sotto il profilo dell’accertamento formale del rispetto della tempistica imposta dalla legge, la Sezione evidenzia che la Provincia di Matera non ha rispettato i termini di sottoscrizione, certificazione, trasmissione e pubblicazione della relazione di fine mandato previsti dall’art. 4, comma 2, D.lgs. n. 149/2011.

La stessa, infatti, è stata sottoscritta in data 27.10.2022, ovvero solo quattro giorni prima della scadenza del mandato e, quindi, con 56 giorni di ritardo rispetto al termine ultimo innanzi indicato. Tale ritardo si è riverberato “a cascata” sui successivi adempimenti previsti dal comma 2 dell’art. 4 del D.lgs. n. 149/2011 alterando irrimediabilmente la tempistica da esso stabilita; infatti la relazione è stata trasmessa a questa Sezione soltanto in data 28.10.2022 e pubblicata in pari data sul sito istituzionale della Provincia. Quanto alla certificazione da parte dell’organo di revisione, nella nota prot. n. 18276 del 28.10.2022 con cui è stata trasmessa la relazione



di fine mandato si riferisce che questa è *“corredata dalla certificazione resa dall’Organo di Revisione in data 28.10.2022”*; invero, dall’esame della dichiarazione apposta in calce alla stessa, si evince la mancata certificazione da parte dell’organo di revisione nonché l’assenza di data.

Alla inosservanza degli adempimenti *de quibus* non consegue tuttavia l’attivazione del regime sanzionatorio, in quanto, secondo l’orientamento espresso dalla Sezione delle Autonomie di cui si è dato conto in precedenza, l’art. 4, comma 6, D.lgs. n. 149/2011 limita l’applicazione del regime sanzionatorio soltanto al Sindaco, al responsabile del servizio finanziario del Comune ed al segretario generale, nulla prevedendo per il Presidente della Provincia, o per il responsabile del servizio finanziario o per il segretario generale della Provincia, con conseguente impossibilità di applicazione del regime sanzionatorio nei confronti di soggetti non espressamente richiamati dal legislatore. Pertanto, la Sezione, in continuità con il richiamato orientamento giurisprudenziale e nel rispetto del principio di stretta legalità, ritiene non applicabili ai soggetti in questione le sanzioni previste dall’art. 4, comma 6, D.lgs. n. 149/2011; a ciò si aggiunga che *“...le sanzioni di cui al comma 6 dell’art. 4 del D.Lgs n. 149/2011, come sostituito dall’art. 1-bis, comma 2, lett. e), D.L. n. 174/2012, rientrano nella categoria delle sanzioni amministrative di cui alla L. 24 novembre 1981, n. 689, da ciò conseguendo la necessaria applicazione anche per le sanzioni amministrative del principio di stretta legalità richiamato dall’art. 1 della medesima legge”* (cfr. Corte dei Conti, Sez. Contr. Molise, deliberazione n. 133/2017/VSG).

La Sezione sottolinea altresì che la relazione è stata redatta secondo lo schema tipo (allegato A) approvato con il Decreto Interministeriale del 26 aprile 2013 ed il suo contenuto risulta parzialmente in linea con le prescrizioni di cui all’art. 4, comma 4, D.lgs. n. 149/2011 come trasposte nello schema tipo del suddetto Decreto Interministeriale. La relazione, invero, descrive le principali attività normative e amministrative svolte durante il mandato, con particolare riguardo al sistema ed esiti dei controlli interni (pagg. 58-60), agli eventuali rilievi della Corte dei Conti (pag. 113), alle azioni intraprese per il rispetto dei saldi di finanza pubblica programmati



(pag. 83), alla situazione finanziaria e patrimoniale (pagg. 61-82; 86-105), alla quantificazione della misura dell'indebitamento comunale (pagg. 84-85).

Nulla, tuttavia, è stato riferito in ordine alle azioni intraprese per contenere la spesa richieste dall'art. 4, comma 4, lett. e), D.lgs. 149/2011 e dal punto 1.3, parte IV, del Decreto Interministeriale del 26 aprile 2013 (allegato A), con particolare riguardo agli eventuali tagli effettuati nei vari settori e/o servizi dell'ente ed alla quantificazione, ove sussistenti, dei risparmi ottenuti dall'inizio alla fine del mandato.

P.Q.M.

La Sezione regionale di controllo per la Basilicata, per le ragioni indicate in parte motiva:

ACCERTA

- il mancato rispetto, da parte della Provincia di Matera, della procedura dettata dall'art. 4, comma 2, D.lgs. n. 149/2011 con riferimento ai termini di sottoscrizione, trasmissione e pubblicazione della relazione di fine mandato, come specificato in parte motiva;
- la mancata certificazione della relazione di fine mandato da parte dell'organo di revisione;
- l'irregolarità, *in parte qua*, dei contenuti della relazione di fine mandato ai sensi dell'art. 4, comma 4, del D.lgs. n. 149/2011;

DISPONE

- che copia della presente deliberazione sia trasmessa a cura della segreteria della Sezione, al Presidente e al Consiglio della Provincia di Matera;
- che la presente deliberazione sia pubblicata sul sito istituzionale dell'Ente ai sensi dell'art. 31 del D.lgs. n. 33/2013.



Così deciso in Potenza, nella Camera di consiglio del 5 dicembre 2022.


Il Relatore

Dott. Lorenzo GATTONI



Il Presidente

Dott. Giuseppe TAGLIAMONTE



Depositata in segreteria il 10 gennaio 2023

Per il preposto ai servizi di supporto

Dott. Giovanni CAPPIELLO

